COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 415

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399) 415

PRESIDENTE 415, 419, 420
BOTTA 420
MERENDA, *Relatore* 416, 420
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 420
RIGHETTI 419, 420

La seduta comincia alle 9,40.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dosi e Marchiani.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Cetrullo: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274); Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cetrullo: « Abolizione della classificazione delle Came-

re di commercio, industria e agricoltura » (274); dei deputati Dosi e Biaggi Nullo: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003); dei deputati Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343); dei deputati Cervone, Barba e Buffone: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1399).

Tali proposte erano state unificate in un testo proposto dal relatore Merenda, il quale ha chiesto la parola per illustrare alla Commissione i motivi per i quali non si è potuto procedere ulteriormente su tale testo e quali sono state le difficoltà incontrate. .

MERENDA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel marzo 1965 presentai un testo unificato delle proposte di legge oggi in discussione. L'*iter* di detto testo non poté svolgersi secondo le previsioni, in seguito alle difficoltà e alle riserve poste dal Ministero dell'industria e commercio e dal Ministero della riforma burocratica. Dopo aver preso cognizione della natura e della portata di tali difficoltà, ho cercato di ovviare agli inconvenienti rilevati predisponendo un nuovo testo unificato che, oltre ad eliminare alcune soluzioni che possono meglio costituire materia di regolamento, è soprattutto più direttamente in armonia con le norme vigenti sulla disciplina del personale civile dello Stato.

In questa seduta mi limiterò solamente a porre in rilievo le differenze esistenti tra il vecchio testo e il nuovo.

Nel vecchio testo si proponevano degli obiettivi di ordine permanente e di ordine transitorio. Per quanto riguarda quelli di ordine permanente, essi erano:

l'appartenenza dei segretari generali ad un ruolo statale periferico del Ministero dell'industria del commercio e artigianato, corrispondente ((tabella *A*) a quello attuale dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato, di cui veniva proposta la soppressione;

l'istituzione del coefficiente 900 quale grado finale della carriera direttiva statale;

l'ordinamento (tabella *B*) delle carriere del personale dei ruoli camerali che prevedeva il coefficiente 670, quale grado finale della carriera direttiva;

la disciplina conforme a quella vigente per il personale civile dello Stato per tutta la materia relativa a concorsi e nomine per le qualifiche iniziali, posizioni giuridiche, carriere e trattamento economico;

il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo se non attraverso pubblici concorsi;

la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, mediante concorsi per titoli ed esami secondo le norme vigenti per gli impiegati dello Stato, riservata agli impiegati dei ruoli direttivi degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera;

la possibilità di ammissione ai concorsi di cui al paragrafo precedente anche per gli impiegati della carriera di concetto con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

l'istituzione di un monte pensioni riguardante il personale del nuovo ruolo statale dei segretari generali e tutto il personale dei ruoli camerali, ed il personale dei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato non compreso nei ruoli statali dei segretari generali;

la contribuzione degli enti camerali, per il trattamento di quiescenza (nelle forme che sarebbero state stabilite dal successivo regolamento) e per corresponsione dell'indennità di buona uscita, nella misura del 20 per cento dell'importo delle retribuzioni lorde a carattere fisso e periodico (esclusi aggiunta di famiglia, compenso per lavoro straordinario e altri compensi attinenti a particolari prestazioni contingenti);

l'abolizione della seconda classe delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Obiettivi di carattere transitorio erano invece:

l'immissione del personale non di ruolo (in servizio all'entrata in vigore della legge) nei ruoli aggiunti al compimento dell'anzianità e secondo le norme vigenti per il personale statale;

l'inquadramento del personale statale e del personale camerale nei rispettivi ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio;

la riduzione a metà dei periodi di permanenza in ruoli richiesti per il conseguimento della qualifica superiore; la copertura dei posti vacanti nel ruolo della carriera direttiva statale mediante concorsi per titoli (da bandire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge) riservati al personale di ruolo degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con qualifiche non inferiori a quelle di direttore di sezione o di capo reparto o che avessero ricoperto l'incarico di segretario generale oppure, per almeno un quinquennio, quello di vicesegretario generale. I detti funzionari sarebbero stati ammessi a concorrere per qualifiche corrispondenti ai coefficienti rivestiti nei ruoli di provenienza o a qualifiche immediatamente superiori se avessero espletato l'incarico di segretario generale o di capo servizio per almeno cinque anni e di vicesegretario generale o di capo reparto per almeno dieci anni. Era altresì prevista, per il personale privo della richiesta qualifica, la possibilità del concorso per la qualifica iniziale del ruolo direttivo statale;

l'assegnazione, entro i due anni dall'entrata in vigore della presente legge e senza limiti di età, dell'80 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere mediante concorsi interni per esami;

la possibilità, per il personale della carriera ausiliaria ritenuto meritevole (anche se non di ruolo), di essere immesso in quella esecutiva dopo tre anni di svolgimento di mansioni proprie di tale carriera;

il riconoscimento di un titolo supplementare e prevalente rispetto agli altri titoli per la carriera direttiva statale ai funzionari, che, a seguito di regolare deliberazione dell'Ente approvata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, avevano ricoperto l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale;

l'incarico di reggenza dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato al direttore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura appartenente al ruolo di cui alla tabella *A*.

Tale testo, tuttavia, aveva suscitato perplessità oltre che nell'ambito del Ministero dell'industria anche presso i Ministeri del tesoro e della riforma della pubblica amministrazione, per un complesso di considerazioni, fra cui la più appariscente era quella relativa al coefficiente da assegnare al grado finale della carriera direttiva statale (coefficiente 900).

Non mancarono neppure obiezioni e resistenze alla prevista tabella *B* per l'ordinamento delle carriere camerali, a taluni criteri di reclutamento per la carriera direttiva statale ritenuti non adeguati all'esigenza delle necessarie garanzie per un normale valido svolgimento delle connesse funzioni, nonché all'onere che sarebbe derivato agli enti in ordine al previsto contributo al fondo di quiescenza secondo il meccanismo illustrato precedentemente.

Per tali ed altri motivi affiorati nel corso dell'esame del problema, il nuovo testo elimina le norme relative agli obiettivi di ordine permanente che si riferiscono alla istituzione del coefficiente 900 e all'ordinamento delle carriere del personale dei ruoli camerali, mentre per ciò che concerne il trattamento di quiescenza ne rinvia la disciplina ad un regolamento-tipo che possa, con oculato discernimento, tener presente sia le esigenze e le aspettative del perosnale sia le particolari situazioni, in atto e in prospettiva, dei bilanci degli enti camerali.

Per il personale dei ruoli camerali viene, tuttavia, prevista l'istituzione presso ciascuna Camera di nuove tabelle organiche da approvarsi dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro.

Il testo è stato altresì integrato da un normale aggiornamento dei diritti di segreteria applicabili dagli Enti camerali, preferendo tale soluzione ad un provvedimento particolare.

Per ciò che concerne la normativa transitoria si sono apportate le seguenti modifiche:

soppressione dei ruoli aggiunti e trasferimento dei dipendenti di tali ruoli in quelli ordinari con conseguente immissione del personale non di ruolo nei ruoli organici al compimento dell'anzianità prevista per il collocamento nei soppressi ruoli aggiunti (come per la nuova normativa statale sulla soppressione dei ruoli aggiunti);

possibilità di maggior collocamento nei ruoli organici, anche in soprannumero, con riserva di assorbimento con la promozione alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso;

possibilità di immissione nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di apparte-

nenza; mediante il semplice possesso del titolo di studio occorrente per tale qualifica;

eliminazione del sistema in progetto per la copertura dei posti vacanti nel ruolo della carriera direttiva statale e previsione della copertura di tali posti attraverso concorsi per titoli da bandire entro otto mesi, e riservati ai funzionari dei ruoli direttivi degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricoprono l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale da data non posteriore al 30 giugno 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria. I detti funzionari sono ammessi a concorrere per posti di qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza;

ammissione, infine, al concorso per titoli per la qualifica iniziale della carriera direttiva statale: *a*) dei vicesegretari generali sprovvisti della corrispondente qualifica, purché abbiano svolto la funzione da almeno un triennio in base a deliberazione approvata dall'autorità tutoria; dei funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano funzioni ispettive da almeno cinque anni o espletato per uguale periodo funzioni di capo ragioniere presso le Camere, a seguito, sempre, di deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

Con le modifiche illustrate, ritengo che il testo risulti migliorato nella sua struttura tecnico-legislativa, accolga talune istanze del personale non prese in considerazione nel testo precedente ed in definitiva appaia, nella sua globalità, meglio inquadrato nel vigente ordinamento.

Il testo è pronto e sarà depositato presso la segreteria della Commissione, in modo che venga stampato e che tutti i colleghi ne possano prendere visione.

Peraltro, vorrei presentare a questo testo un emendamento, che riguarda la soluzione del problema sollevato dalla proposta di legge n. 1797 d'iniziativa dei colleghi Botta e Demarchi.

Voi ricordate quali furono le osservazioni del Relatore a proposito di questa proposta di legge, peraltro riportate fedelmente nel Bollettino della Commissione del 23 giugno 1965, di cui vi do lettura: « Il relatore Merenda conferma le perplessità già espresse circa il sistema di rivalutazione proposto con il provvedimento in discussione, ritenendolo una grave eccezione all'ordine giuridico esistente in materia pensionistica. In particolare, pur tenendo presenti gli aspetti umani del problema, certamente meritevoli di ogni considerazione, non ritiene opportuno fissare in norme giuridiche il principio di rivalutare a carico delle Camere di commercio fondi che per quanto riguarda il personale già collocato a riposo, non sono più amministrati dalle stesse Camere di commercio ».

Ora, non vi sembri esagerato se dico che in questo periodo di tempo io mi sono tormentato per cercare di conciliare questi aspetti umani con la realtà giuridica del problema, che era in questi termini: poiché non esiste, allo stato attuale, un trattamento pensionistico per i dipendenti delle Camere di commercio, questi venivano liquidati con una certa somma, anche se di notevole entità. Che cosa è successo? Ci sono stati alcuni che hanno investito bene questi soldi, altri – non si può pretendere del resto che siano tutti abili speculatori – che li hanno investiti male e che si trovano pertanto in condizioni di estremo disagio.

La proposta di legge prevedeva che questi fondi, che fra l'altro non erano più amministrati dalle Camere di commercio perché passati nelle mani degli aventi diritto, venissero rivalutati ed invece di concedere la somma corrispondente a questa rivalutazione venisse concesso ai pensionati una specie di assegno mensile vitalizio corrispondente ad una certa percentuale di reddito derivante da questi fondi.

Naturalmente, c'era un'obiezione di ordine giuridico fondamentale: non credo che si possa accettare il principio in base al quale fondi non più amministrati da un determinato ente vengono rivalutati. Semmai questi fondi possono essere rivalutati quando sono ancora amministrati dall'ente.

D'altro canto mi sembrava ingiusto ed iniquo che gente, la quale aveva investito fin troppo bene i fondi liquidati si vedesse concesso un assegno, che aveva una giustificazione soltanto per coloro i quali si trovavano veramente in condizioni di estremo disagio, ma non per gli altri. Tanto è vero che, ad un certo momento, era sorta anche l'idea di tener conto del reddito imponibile, ma questo non trovava precedenti nella legislazione dello Stato e poi veramente, in quel caso, avremmo istituito una nuova forma di sussidio a coloro i quali si trovavano in stato di bisogno.

Quindi, bisognava ricercare la soluzione nell'ambito della legislazione esistente.

Dopo lunghe ricerche ho finalmente trovato che la legge 17 maggio 1952, n. 608, che prevede la rivalutazione dei fondi al personale camerale passato nel ruolo statale, all'articolo 7 disciplina una forma di integrazione pensionistica. Ho ritenuto quindi che la soluzione migliore fosse quella di riportare, quasi integralmente, detto articolo 7 in questo nuovo testo.

Pertanto, propongo il seguente nuovo articolo come emendamento aggiuntivo all'articolo 8, che istituisce il monte pensioni a favore dei dipendenti delle Camere di commercio:

« Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono chiedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al monte pensione di cui al precedente articolo 8.

Il personale di cui al precedente comma otterrà una liquidazione di pensione annua pari alla differenza tra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza ed in conformità delle norme di cui al precedente articolo 8, determinata secondo il regolamento-tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette di riversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

Fin qui il testo segue la falsariga dell'articolo 7 della legge citata, il quale fra l'altro prevedeva che i contributi da versare al monte pensioni dovessero essere corrisposti dagli stessi interessati con trattenute mensili nella misura non superiore al terzo della pensione liquidata.

Io propongo invece che i predetti contributi siano determinati sulla base del 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale, e che facciano carico ai bilanci delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato interessate, in maniera da favorire la possibilità di rivalersi di tali contributi, attraverso ritenute mensili. In questo senso ho completato l'articolo 8-*bis* che troverete inserito nel nuovo testo unificato. Sarà poi il Governo a dirci se si sente o meno di accettare questa impostazione.

D'altro canto, l'onere derivante alle Camere di commercio dalla proposta Botta e Demarchi sarebbe stato certamente molto più grave di quello che esse verrebbero a sostenere assumendosi il versamento dei contributi.

Naturalmente, con questo meccanismo, vi saranno pure alcune persone che non avranno diritto a niente. D'altra parte, non si fa che riportare integralmente la norma di cui all'articolo 7 della legge n. 608 del 1952. A me sembra che questo testo possa soddisfare anche coloro che hanno sollecitato la presentazione della proposta n. 1797.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione che mi hanno dedicato, e consegno alla Presidenza il nuovo testo, nonché l'emendamento aggiuntivo, articolo 8-*bis*, ritenendo che al più presto possibile, compatibilmente con il programma dei lavori parlamentari, si possa passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIGHETTI. Quando al Relatore furono originariamente affidate le proposte di legge relative a questa materia, ci fu, a mio avviso, un'omissione. A questa io cercai di ovviare presentando al Presidente, agli inizi di quest'anno, ed esattamente il 18 gennaio 1966, alcuni emendamenti.

La carenza di cui parlo deriva dal non aver compreso tra le leggi affidate al collega Merenda una proposta di legge, da me presentata e sottoscritta anche da altri colleghi, della quale al momento non ricordo il numero. Tale proposta riguardava norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e commercio; più specificamente, il provvedimento conteneva il riconoscimento della carriera direttiva per i capi uffici statistiche, ed altre variazioni relative al personale delle carriere direttive degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Evidentemente questa era una proposta di legge che, nata originariamente in funzione unicamente delle modifiche delle tabelle allegate al decreto presidenziale in ordine alle carriere del Ministero dell'industria, diventava pertinente e da prendere in considerazione, allorquando, in pratica, si trasferiva una parte di questa materia nel nuovo testo unificato.

Nessuno meno di me vuole prolungare il tempo di esame di questo provvedimento, an-

che se, dopo tutto, sarebbe mio legittimo diritto di vedere inclusa anche la mia tra le proposte di legge prese in esame. A me, comunque, non interessa l'aspetto formale, ma quello sostanziale: stabilire con quali modalità il Relatore possa esprimersi concretamente – sia pure nella prossima seduta, sia pure marginalmente – su questi problemi che sono stati sollevati prima con la presentazione di una proposta di legge, e poi di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da lei presentati, onorevole Righetti, sono stati debitamente stampati in ciclostile come tutti gli altri presentati e perciò presi in considerazione: si tratterà di vedere adesso se è possibile riferirli al nuovo testo unificato testè presentato dal Relatore.

Quanto alla sua proposta di legge, si tratta evidentemente della n. 2371 « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio ». Essa tratta di materia del tutto diversa, tanto è vero che è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali.

MERENDA, *Relatore*. Premesso che io non sono a conoscenza della proposta di legge in questione, vorrei richiamare l'attenzione del collega Righetti su due aspetti. Il primo è quello procedurale: poiché, come affermava il Presidente, la proposta di legge è stata assegnata alla I Commissione, noi non ne abbiamo avuta cognizione diretta.

Per quanto riguarda invece l'aspetto sostanziale, voglio tranquillizzare i colleghi affermando che io ho mantenuto rapporti sia con gli uffici del Ministero, sia con i sindacati, e sono quindi in grado di dichiarare che tanto questi ultimi quanto gli interessati sono soddisfatti del testo unificato che ho avuto l'onore di presentare qualche momento fa.

RIGHETTI. L'interrogativo da me sollevato era semplicemente quello del modo attraverso cui si sarebbero potuti esaminare gli emendamenti da me presentati, che però riguardano il precedente testo. Ricordo che anche altri colleghi – Mussa Ivaldi, Baldani Guerra, ed altri – avevano presentato emendamenti al testo che oggi, per ragioni certamente giustissime, è stato ritirato. Quale sarà la sorte di tali emendamenti?

PRESIDENTE. La questione è molto semplice, onorevole Righetti.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi pare che l'unica cosa da fare sia quella di esaminare il nuovo testo e di valutare se gli emendamenti a loro tempo presentati rimangono validi o se invece debbono essere nuovamente formulati. Naturalmente, ci sarà tutto il tempo necessario per presentare eventuali altri emendamenti: anche le condizioni di calendario, d'altra parte, sono tali da garantire questa possibilità. Il nuovo testo sarà stampato nel giro di cinque-sei giorni e alla ripresa dei nostri lavori, dopo il 7 novembre, sarà a disposizione degli onorevoli colleghi.

Quindi rimarrà a disposizione dei colleghi almeno per un'altra diecina di giorni, in modo che la conoscenza del nuovo testo possa essere approfondita, e ad esso possano essere presentati gli emendamenti ritenuti opportuni.

BOTTA. Dal momento che il Relatore ha affermato che, mediante un emendamento aggiuntivo, rimarrà assorbita nel nuovo testo anche la proposta di legge n. 1797, chiedo che tale proposta sia inserita formalmente nell'ordine del giorno della prossima seduta in cui sarà discusso il nuovo testo unificato.

PRESIDENTE. Certamente. Poiché in conseguenza della proposta del Relatore, la discussione del provvedimento n. 1797 sarà abbinata alla discussione delle proposte di legge relative ai dipendenti, come tale esso sarà incluso nel prossimo ordine del giorno insieme alla proposta di legge n. 1315 di iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne che, trattando lo stesso problema, era stata in un primo momento abbinata ad esso e successivamente accantonata.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non essendo state le proposte di legge n. 1797 e n. 1315 d'iniziativa dei deputati Botta, Demarchi e Durand de la Penne ancora prese in esame, mi riservo di intervenire sul merito al momento opportuno, ma ciò non toglie che, anche a giudizio del Governo, i sei provvedimenti possano essere esaminati e discussi congiuntamente.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta con l'intesa cui ho accennato.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO